

Allegato A

Disposizioni regionali a valere sul Fondo di parte capitale per nuovi interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI

A. Per quanto attiene alle disposizioni sanitarie in materia di contenimento della Peste Suina Africana (PSA)

- regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate e successive modifiche;
- regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e successive modifiche;
- regolamento delegato (UE) n. 2020/689 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di "indenne" da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti e successive modifiche ed integrazioni;
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii., che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028 (GUUE L79 17.03.2023);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che all'art. 26 istituisce due fondi dedicati all'emergenza PSA denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

- ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante "Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici" (G. U. Serie Generale 14.01 2022, n. 10);
- dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 recante "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana";
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0191820 del 29 aprile 2022 "Ripartizione del "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" come modificato dal successivo Decreto 0067075 del 09 febbraio 2023 "Rettifica del decreto ministeriale n. 0191820 del 29 aprile 2022, pubblicato in GURI – Serie generale- n. 143 del 21 giugno 2022, recante " Ripartizione del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";
- D.d.u.o. 16 novembre 2018 - n. 16743 "Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della peste suina africana (PSA) in Lombardia" con il quale la Direzione Generale Welfare ha definito e approvato il "Piano regionale di prevenzione nei confronti della peste suina africana (PSA)" individuando come disposizione sanitaria e di Biosicurezza che i suini debbano essere allevati in modo tale da evitare qualsiasi tipo di contatto diretto o indiretto con i cinghiali selvatici, anche tramite la delimitazione dell'area di allevamento attraverso idonea recinzione o barriere fisiche;

B. Per quanto attiene alla normativa in materia di aiuti di stato

- Regolamento (UE) 2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria";
- Legge n. 234 del 24/12/2012. "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii." e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- l.r. n. 31 del 05/12/2008 e ss. mm e ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art.18 "Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti" che dispone che siano istituiti aiuti idonei a sostenere programmi di prevenzione ed eradicazione delle epizootie e che con deliberazioni della Giunta regionale siano definite le modalità di concessione dell'aiuto;
- l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta,

per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

MOTIVAZIONI DELL'AIUTO

La conferma della presenza in Lombardia del virus della Peste Suina Africana (PSA) in alcuni allevamenti suinicoli della provincia di Pavia rendono urgente provvedere ad intensificare le misure di contenimento della malattia.

ZONIZZAZIONE

Il regime di aiuto si applica su tutto il territorio regionale.

BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente regime le micro, piccole e medie imprese agricole, come definite dall'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, titolari di partita IVA, dedite all'allevamento di suini in possesso di codice allevamento attivo (codice azienda ATS) in Lombardia.

In caso di contratti di soccida i beneficiari sono i detentori degli animali (soccidari).

Sono esclusi gli stabilimenti di allevamento all'aperto e gli allevamenti di tipo familiare (in cui sono presenti fino a 4 capi)

Ai sensi del Reg (UE) 2022/2472 art 1. par. 4 e par. 5 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

COSTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento:

- acquisto e posa in opera di recinzioni fisse "a prova di bestiame";
- realizzazione della zona filtro con netta separazione tra zona sporca e zona pulita, dogana danese e con aggiunta di mobili e ripiani per lo stoccaggio di indumenti e calzature sia in zona sporca che in zona pulita;
- acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi e contestuale messa in opera di sottostante piazzola di disinfezione;
- Acquisto e installazione punto di lavaggio mani e calzature prima dell'accesso in ogni capannone.

L'investimento oggetto di contributo deve avere un costo complessivo minimo di 3.000 euro e massimo di 300.000 euro (iva esclusa) per singolo beneficiario, individuato dal CUAA comprensivo dei costi di posa in opera e di progettazione, questi ultimi quantificabili al massimo nel 5 % del totale finanziato, secondo le modalità applicative specificate nel bando attuativo.

Eventuali priorità di finanziamento delle istanze istruite positivamente saranno determinate con successivo provvedimento del Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Filiera vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario";

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Gli aiuti inoltre saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione"

- paragrafo 1, che dispone che il regolamento si applichi alle seguenti categorie di aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
- paragrafo 4 non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- paragrafo 6, che dispone che il regolamento non si applichi agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

- dell'art. 2 "Definizioni" nel quale si intende per:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese" le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento;
- "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il

salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/2472;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Regolamento (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che dispone:
 - per quanto attiene agli investimenti di cui al successivo art. 14 al "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" gli aiuti possano essere finanziati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto e la domanda contenga almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;
 - e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sia ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- dell'art. 8 "Cumulo", che prevede che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso in cui il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 2472/2022 relative alla

presente misura e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;

- dell'art. 11 "Relazioni", che impone l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;
- all'art. 13 "Controllo", che dispone che gli Stati membri debbano conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. L'autorità che ha emanato il regime garantisce che siano fornite alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;
- dell'art. 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" che dispone che:
 - possano essere finanziati investimenti destinati al benessere degli animali che abbiano come obiettivo la prevenzione dei danni arrecati dalle epizootie.
 - I costi ammissibili finanziabili siano ascrivibili a costi di:
 - costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
 - acquisto di attrezzature fino al massimo del loro valore di mercato;
 - i costi generali connessi alle spese sopraelencate.
- l'intensità degli aiuti sia pari al 80% del costo complessivo, ai sensi del paragrafo 12 lettera a), per investimenti legati al benessere animale.

Il capitale circolante non costituisce un costo ammissibile.

PROCEDURE

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché alle modalità di rendicontazione verranno definite dal Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Filieri agroalimentari e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario" con proprio atto.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative, dei criteri di priorità.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del contributo regionale;
- importo globale del contributo concesso.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito del contributo regionale dovranno essere conferiti nel sistema informatico SIAN aiuti di stato ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472.

DURATA DEL REGIME DI AIUTO

La presente disposizione si applica a far tempo dalla data di comunicazione in esenzione da notifica fino al 31/12/2029